

REGOLAMENTO (CE) N. 170/2000 DELLA COMMISSIONE
del 25 gennaio 2000

che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel gennaio 2000 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dall'accordo europeo tra la Comunità e la Repubblica di Slovenia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2768/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, che istituisce, per il 2000, le modalità di applicazione per il contingente tariffario di carni bovine previsto dall'accordo europeo concluso tra la Comunità e la Repubblica di Slovenia⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2768/1999 ha stabilito il quantitativo di carni bovine fresche o refrigerate originarie della Slovenia che può essere importato a condizioni speciali nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2000; il quantitativo di carni bovine per il quale sono stati richiesti i titoli è tale che le domande sono interamente soddisfatte;
- (2) l'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2768/1999 stabilisce che se nel corso del 2000 i quantitativi oggetto di domande di titoli di importazione presentate per il primo periodo di cui al paragrafo 3 sono inferiori ai quantitativi disponibili, i rimanenti quantitativi

vengono aggiunti a quelli disponibili per il periodo successivo; tenuto conto del quantitativo rimanente per il primo periodo occorre fissare, per il secondo periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2000, i quantitativi disponibili per il paese interessato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli di importazione presentate nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 nel quadro del contingente di cui al regolamento (CE) n. 2768/1999 sono interamente soddisfatte.
2. I quantitativi disponibili per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2768/1999, compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2000, ammontano a: 8 885 tonnellate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2000.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 333 del 24.12.1999, pag. 5.